



REPUBBLICA ITALIANA

**In nome del popolo Italiano
Ufficio del Giudice di Pace di
Montecorvino Rovella**

Il Giudice di pace di Montecorvino Rovella, in persona della dr.ssa Concetta Cuozzo ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al N. ro 946 nel ruolo degli affari contenziosi dell'anno 2018 avente per **OGGETTO: OPPOSIZIONE EX ART. 22 E 23 L. 689/81**

VERBALE DI CONTESTAZIONE N.r. VRG0000501701- Reg. Gen. 331760 del 23.08.2017, notificato in data 24.01.2018; nr.VRG0000501667- Reg. Gen. 3317426 del 23.08.2017, notificato in data 24.01.2018; nr.VRG0000501706- Reg. Gen. 3317465 del 23.08.2017, notificato in data 24.01.2018;

TRA:

in persona del legale rap.to p.t. sig.
(C.F.) - rapp.to e difeso in proprio;

RICORRENTE

CONTRO:

Prefettura U.T.G. di Salerno - in persona del Prefetto p.t. -

-RESISTENTE CONTUMACE-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato ed iscritto a Ruolo presso la Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di

Pace di Montecorvino Rovella in data 10.08.2018, parte ricorrente, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione di cui in epigrafe, "per presunta violazione dell'art. 142/8 - perché superava di oltre 10 Km/h e di non oltre 40 Km/h i limiti massimi di velocità, previsti per quella categoria di veicolo pari a km/h 80,00, violazioni commesse il giorno 23.08.2018 in direzione Sud dell'Autostrada A3 SA-RC, accertata attraverso il sistema di misura della velocità SICVe, sito nel territorio del comune di Montecorvino Pugliano, provincia di Salerno" chiedendone l'annullamento. A sostegno del proprio libello introduttivo, la società ricorrente eccepiva tra l'altro, l'omessa taratura dell'apparecchio di rilevazione ed "errore nell'accertamento" per l'impossibilità di applicare il criterio della tolleranza del 5% stabilito dall'art. 345 comma 3 del Regolamento di Attuazione (D.M. del 29 ottobre 1997) del Codice della Strada non essendovi, quindi "certezza dell'esatto superamento della velocità massima consentita".

Il Giudice di Pace, ritenuta la regolarità del ricorso, emetteva, decreto di fissazione d'udienza per il giorno 07.02.2018, ordinando il deposito di cui all'art. 23 della Legge 689/1981 e mandando alla cancelleria per la notifica del ricorso e del decreto alle parti.

All'udienza di comparizione era presente esclusivamente parte ricorrente che, nel riportarsi al ricorso ne chiedeva l'accoglimento. Verificata inoltre la regolarità della notifica nei confronti della Prefettura di Salerno, la stessa non compariva né depositava documentazione, restando pertanto contumace e, il Giudice, assegnava la causa a sentenza, come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente questo giudicante dichiara la contumacia della resistente Prefettura UTG di Salerno in persona del Prefetto p.t..

Nel merito va rilevato che il ricorso è pienamente ammissibile, procedibile, tempestivo, fondato e pertanto merita accoglimento.

Quanto alle rilevazioni delle infrazioni stradali, mediante apparecchiature elettroniche, nella specie Tutor Sicve, si rileva che la stessa deve essere regolarmente tarata e non soltanto omologata. I due termini, infatti, non sono sinonimi, in quanto per

"omologazione" deve intendersi che gli strumenti devono essere approvati dall'Autorità competente per l'uso predisposto, mentre per "taratura" significa "messa a punto" ovvero regolazione per il corretto uso. Pertanto l'infrazione accertata tramite il particolare strumento del Tuto Sieve deve contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegare dall'opponente e debitamente provate il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura (Cass.23978/07; n. 15324/06; 10212/05;).

Occorre però ulteriormente precisare che l'indirizzo ermeneutico testé indicato, si è consolidato prima che cominciassero ad essere utilizzati apparecchi di rilevazione degli illeciti stradali che funzionassero in modalità automatica, cioè senza la presenza ed il diretto controllo dell'operatore di polizia stradale, nelle ipotesi espressamente previste e consentite. Questi ultimi sistemi di rilevazione, tra i quali rientra il c.d. Tutor Sieve, utilizzato nel caso di specie, richiedono, invece, allo scopo di evitare disfunzioni, e conseguente lesione del diritto di difesa del cittadino attinto dall'azione di accertamento, una verifica periodica tendente a valutare la corretta funzionalità delle apparecchiature. Questa verifica periodica, secondo le disposizioni dell'art. 4 del D.M. 29.10.97, relativo all'approvazione dei prototipi degli strumenti per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità e alle loro modalità di impiego, deve essere effettuata a cura del costruttore dell'apparecchio o di un'officina da questo abilitata con cadenza al massimo annuale (Cass.Civ. Sez.29334/08).

Segnatamente il comma 6 dell'art. 142 C.d.S. stabilisce per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di

apparecchiature debitamente omologate. La legge n°160/2007 nel riconfermare il mentovato comma 6 dell'art. 142 aggiunge poi la necessità dell'omologazione anche per il calcolo della velocità media su tratti determinati (tutor). Orbene dal combinato disposto di queste norme emerge che per l'apparecchiatura tutor ed ai fini della necessità di accertarne la corretta funzionalità ,occorra sia l'omologazione (da non potersi intendere quale mera approvazione del prototipo) dell'apparecchiatura, che l'omologazione specifica per quanto attiene il calcolo della velocità media richiesta dalla legge 160/2007 e tale controllo e verifica della sussistenza dell'omologazione , spetta ineludibilmente agli organi di Polizia Stradale(Cass.civ. 22041/2009). Ebbene, nel caso di specie, nonostante l'esplicita contestazione del ricorrente, parte opposta non ha in alcun modo provato di aver effettuato i preventivi controlli annuali di cui al cit. art.4 del D.M.29.10.1997 in relazione al singolo apparecchio, né di aver sottoposto lo stesso ad omologazione specifica per il calcolo della velocità media su tratti determinati, non avendo prodotto in giudizio certificazione alcuna, né è dato rilevarlo compiutamente dal contenuto del verbale.

In virtù di tale sistema sono stati individuati vari sistemi di metrologia Nazionali, tutti accorpati nell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica "INRIM", ciascuno dei quali nel proprio campo di competenze realizza e conserva i campioni nazionali delle varie grandezze metrologiche e dissemina le unità del Sistema Internazionale - "S.I." - con essi realizzate direttamente o tramite centri di taratura del servizio di taratura in Italia "SIT".

In Italia, attualmente, non esistono centri "SIT", pertanto, i verbali di contestazione di illeciti amministrativi, consistenti nel superamento dei limiti di velocità e rilevati a mezzo dell'utilizzo di apparecchi radar fotometrici o altre tipologie ad essi equiparati e non opportunamente tarati, sono illegittimi.

A fronte di una precisa contestazione costituiva certamente onere probatorio della P.A., dimostrare il corretto funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata e la verifica dei presupposti attinenti la sua perfetta funzionalità, nonché il corretto funzionamento del misuratore di velocità e delle modalità di installazione dello stesso, mediante il deposito di tutta la relativa documentazione. Mancando tale allegazione probatoria, non può certo

dirsi attendibile l'accertamento come compiuto, non avendo l'Amministrazione convenuta, fornito la prova ex art. 2697 c.c., il cui onere incombe solo su di essa, allo scopo della dimostrazione della legittimità del suo operato. Permanendo, allo stato, in ogni caso, dubbi in merito alla responsabilità del ricorrente.

Di non meno rilievo, sono le eccezioni relative all'impossibilità di applicare il criterio della tolleranza del 5% stabilito dall'art. 345 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. Infatti, in sede di opposizione amministrativa, al Giudice adito spetta la piena cognizione circa la legittimazione e fondatezza della pretesa e deve accogliere il ricorso se non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente. Dal momento che la strumentazione utilizzata (c.d. tutor) viene solitamente classificata come *autovelox*, ma, pur rilevando gli eccessi di velocità, si distingue nettamente dall'*autovelox* poiché rileva principalmente la velocità media dei veicoli, ne consegue che non viene sanzionata una determinata violazione ma viene rilevata una presunta media di infrazione compiuta, con conseguente lesione dei principi fondamentali di diritto alla difesa e certezza del diritto.

Come ha già avuto modo di pronunciarsi la giurisprudenza di merito, *"se pure si volesse ritenere la rilevazione presuntivamente corretta, allora deve aggiungersi che alla velocità media rilevata in verbale risultata essere stata applicata la riduzione del 5% come previsto ex D.M. 29/10/97, ma la stessa riduzione è prevista per gli autovelox e quindi non per lo strumento in oggetto"*. Appare criterio di cui sopra, ma una riduzione diversa, come precisato dal comma 3 dell'art. 345 delle disposizioni di attuazione del Codice della Strada. Pertanto, nel caso in questione o non deve essere applicata riduzione alcuna oppure, in analogia con quanto detto sopra (art. 345 comma 3°), applicata la riduzione "progressiva" del 5%, 10%, 15%.

Per le ragioni suesposte il verbale impugnato va annullato anche per "errore di accertamento" in quanto non è possibile conoscere se vi è stata effettivamente la violazione.

Alla luce di quanto innanzi dedotto, dal momento che l'Amministrazione resistente non ha

offerto alcuna prova in tal senso, questo Giudice di Pace, accoglie il ricorso proposto da
in persona del legale rap.te p.t. sig. I

avverso il verbale di contestazione di cui in epigrafe.

Tali eccezioni sono preliminari a qualsiasi trattazione nel merito ed assorbenti rispetto a qualsiasi ed eventuale ragione sostanziale.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo (Cass. Civ. sez. II sent. 19/11/2007 n.23993).

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Montecorvino Rovella, Dott.ssa Concetta Cuzzo, *contrariis reiectis*, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente

in persona del legale rap.te p.t. sig. contro la Prefettura

- UTG di Salerno, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

1. Dichiaro la contumacia della Prefettura;

2. Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla nei confronti della

persona del legale rap.te p.t. sig. contro la Prefettura (C.F.

I), il verbale di accertamento di violazione Nr. VRG0000501701-

Reg. Gen. 331760 del 23.08.2017, notificato in data 24.01.2018;

nr.VRG0000501667- Reg. Gen. 3317426 del 23.08.2017, notificato in data

24.01.2018; nr.VRG0000501706- Reg. Gen. 3317465 del 23.08.2017, notificato in

data 24.01.2018 ivi compresa la relativa sanzione accessoria;

3. Condanna parte resistente, al pagamento in favore della

in persona del legale rap.te p.t. sig. contro la Prefettura le spese di lite

determinate in € 370,00 di cui € 43,00 per spese di contributo unificato, oltre rimborso

forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai procuratori

dichiaratosi antistatario;

3. Dichiaro la sentenza esecutiva come per legge.

Così deciso in Montecorvino Rovella il 21.02.19

Il Giudice Dott.ssa

Concetta Crozzo

DEPOSITO SP/SD/36





GLOBOCOCONSUMATORI.IT